

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 10 marzo 2011 in Treviso, presso la sede dell'Unione degli Industriali della Provincia-Unindustria Treviso

- **UNINDUSTRIA TREVISO**, rappresentata dal Presidente Alessandro Vardanega, dal Vice Presidente incaricato per le relazioni sindacali Giorgio Zanchetta, con l'assistenza del Direttore Generale Giuseppe Milan e del Responsabile delle Relazioni Sindacali Gianpietro Breda

e

- **C.G.I.L. DI TREVISO**, rappresentata dal Segretario Generale Paolino Barbiero
- **C.I.S.L. DI TREVISO**, rappresentata dal Segretario Generale Franco Lorenzon
- **U.I.L. DI TREVISO**, rappresentata dal Segretario Generale Antonio Confortin

Premesso:

A) che in data 7 febbraio 2011 le Parti hanno sottoscritto un "Patto per lo sviluppo sostenibile, la qualificazione dell'occupazione, la competitività del sistema economico locale";

B) che con il predetto "Patto" le Parti hanno convenuto, tra l'altro, gli obiettivi di:

- assicurare competitività al sistema economico locale;
- creare le condizioni per rilanciare e riqualificare il sistema produttivo locale, mettendo le imprese in condizione di dare più efficaci risposte alle sollecitazioni dei mercati e alle esigenze di utilizzo ottimale degli impianti, presupposti per una maggiore e qualificata occupazione e, contestualmente, favorire un più diffuso riconoscimento ai lavoratori dei benefici di erogazioni salariali derivanti dall'accresciuta competitività dell'impresa anche grazie ad un maggior accesso agli strumenti normativi che consentano una riduzione del carico fiscale e contributivo;
- rafforzare tutti gli strumenti contrattuali che ampliano le occasioni e le opportunità di lavoro, anche attraverso l'utilizzo di orari non-standard;

C) che con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l' Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall' art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione all' art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito , con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di *"imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività per il periodo di imposta 2011"*;

ciò premesso, coerentemente anche con gli obiettivi delineati con il 'Patto per lo sviluppo', le Parti concordano quanto segue.

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo e devono qui intendersi trascritte anche al fine di chiarirne e confermarne il significato.
- 2) Per l' anno 2011, con il presente Accordo le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti ad Unindustria Treviso sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell' Agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 febbraio 2011, per gli istituti che -considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010- sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all' andamento economico o agli utili dell' impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Le imprese, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda quali, a mero titolo esemplificativo, il lavoro straordinario, il lavoro supplementare, il lavoro domenicale e festivo, il lavoro notturno, il lavoro a turni, la flessibilità di orario, la banca ore, la reperibilità erogati nel 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e della Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010.

- 3) Il presente Accordo Collettivo Territoriale trova applicazione per:
  - i dipendenti delle imprese associate ad Unindustria Treviso anche se occupati in unità/stabilimenti/uffici ubicati in altre province;
  - i dipendenti di Unindustria Treviso, delle Organizzazioni Sindacali firmatarie, e loro Società/Enti collegati o controllati;
  - i dipendenti delle Agenzie per il Lavoro occupati in somministrazione presso le imprese associate ad Unindustria Treviso.

4) Le imprese daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa (a tal fine le imprese stesse potranno utilizzare il facsimile allegato 1) ed informeranno la R.S.U. ove presente.


5) Il presente Accordo Collettivo Territoriale ha carattere sussidiario/cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o di Gruppo.

Letto, confermato e sottoscritto.


UNINDUSTRIA TREVISO

Handwritten signatures for UNINDUSTRIA TREVISO, consisting of four distinct signatures in black ink.


C.I.S.L. TREVISO

Handwritten signature for C.I.S.L. TREVISO in black ink.

C.G.I.L. TREVISO

Handwritten signature for C.G.I.L. TREVISO in black ink.

U.I.L. TREVISO

Handwritten signature for U.I.L. TREVISO in black ink.

**Allegato 1 al Verbale di Accordo 10 marzo 2011**

*(su carta intestata della Società)*

Ai Sigg. Dipendenti della Società.....

*e, per conoscenza*

Spettabile  
UNINDUSTRIA TREVISO  
P.zza S. Andrea, 10  
31100 TREVISO  
Fax 0422 412601

eventuale, ove esistenti le R.S.U.

Spettabile  
R.S.U. della Società .....

.....  
(data)

Si comunica che la scrivente Società, aderente ad Unindustria Treviso, darà attuazione all'Accordo Territoriale 10 marzo 2011 sottoscritto da Unindustria e C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. in merito al regime di tassazione agevolata applicabile alle retribuzioni premiali ed alle erogazioni retributive riferite ad incrementi di produttività/competitività/efficienza/qualità corrisposte nel 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.

timbro e firma della Società

